

Publicata su Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale 29 maggio 1990 – n. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 30 marzo 1990, n. 3399

Legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 – Approvazione dello Statuto "tipo" delle Unioni distrettuali dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino.

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

d e l i b e r a

- 1) di approvare nel testo allegato lo Statuto "tipo" delle Unioni distrettuali dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino;
- 2) il testo allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Giunta provinciale
MALOSSINI

Il Dirigente: Leonardi

**STATUTO TIPO
delle Unioni distrettuali
dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari
del Trentino**

Art. 1

Nome e sede

- (1) I Corpi dei vigili del fuoco volontari dei seguenti Comuni
.....
.....
costituiscono l'Unione distrettuale che
ha la propria sede in

Art. 2

Scopo

- (1) L'Unione ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i Corpi associati appartenenti al medesimo distretto.
- (2) L'Unione in particolare provvede a:
 - a) incrementare con esercitazioni collettive l'efficienza e la capacità d'intervento dei propri Corpi; a tale fine può essere promossa anche l'attività sportiva;
 - b) fornire ai Corpi tutta l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il miglior adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento dell'attività sociale;
 - c) consolidare la solidarietà tra i vigili del fuoco mantenendo lo spirito di corpo e la cura dei valori della tradizione.
- (3) L'Unione collabora con il Dirigente provinciale del Servizio antincendi e con la Federazione provinciale dei Corpi volontari nella seguente sfera di competenza:
 - a) organizzazione, funzionamento della prevenzione incendi e delle azioni ed opere d'intervento;
 - b) classificazione dei corpi e determinazione delle zone d'intervento;
 - c) proposte per la concessione di contributi ai Corpi per acquisto e manutenzione di macchinari, attrezzature, equipaggiamenti ed impianti di servizio;
 - d) predisposizione di piani a livello distrettuale di allarme, di vigilanza e pronto intervento e relativa gestione.
- (4) Collabora con il Direttore della Scuola provinciale antincendi nell'organizzazione di corsi o seminari d'istruzione a carattere distrettuale o zonale. Può inoltre presentare alla Scuola antincendi, tramite la Federazione proposte in ordine ai corsi d'istruzione presso la scuola stessa.
- (5) L'Unione può operare in tutti gli altri settori in quanto non di competenza di altri organi e autorità.

Art. 3

Obblighi e diritti

- (1) I Corpi aderenti hanno l'obbligo:
 - a) di tenere al corrente l'Unione su tutte le questioni del servizio antincendi che rivestono una certa importanza;
 - b) di adempiere alle direttive della Federazione che essa emana in ottemperanza dei propri compiti;

- c) di versare puntualmente la quota sociale.
- (2) I Corpi hanno il diritto di servirsi di tutte le istituzioni e servizi che l'Unione mantiene al fine della realizzazione degli obiettivi prefissi.

Art. 4

Organi dell'Unione

- (1) Gli organi dell'Unione sono:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Direttivo;
 - c) l'Ispettore distrettuale.

Art. 5

L'Assemblea

- (1) L'assemblea distrettuale si compone dei Comandanti dei Corpi e, per i Corpi con più di 20 VV.F. in servizio attivo, di un delegato per ogni 15 vigili o frazione non inferiore a 8. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno prima dell'assemblea della Federazione con la quale viene approvato il bilancio di previsione.
- (2) Deve inoltre essere convocata entro quattro settimane se almeno un terzo dei Comandanti lo richiede indicando il relativo ordine del giorno.
- (3) Gli inviti alle riunioni dell'assemblea sono da farsi per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno una settimana prima del giorno di riunione.
- (4) I componenti l'assemblea esercitano la loro attività gratuitamente. Hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio, se ed in quanto sostenute, a carico del bilancio del rispettivo Corpo.
- (5) L'assemblea delibera su tutte le materie la cui decisione non sia demandata ad altri organi.
- (6) l'assemblea riceve in particolare la relazione dell'Ispettore sull'attività svolta dall'Unione durante l'esercizio finanziario decorso; delibera sul preventivo e sul consuntivo presentati dal Direttivo.
- (7) L'assemblea può eleggere un Segretario ed un Cassiere per il periodo in cui rimane in carica l'Ispettore distrettuale. Rimozioni e nuove nomine che si rendessero necessarie possono essere effettuate, fino alla successiva assemblea, dal Direttivo.

- (8) L'assemblea è in numero legale, in prima convocazione, se tutti i membri sono stati regolarmente invitati e se sono presenti almeno la metà più uno degli stessi.
In seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima, è legalmente costituita con qualsiasi numero di aventi diritto al voto.
- (9) Qualora un membro delegato fosse impedito a partecipare all'assemblea egli può delegare il Comandante o altro membro del proprio Corpo; in questo caso deve essere consegnata delega scritta all'Ispettore prima dell'assemblea.

Art. 6

Il Direttivo

- (1) il Direttivo è composto da:
- a) l'Ispettore distrettuale;
 - b) il Vice Ispettore (se è espressamente previsto nello Statuto adottato);
 - c) gli Ispettori di zona (se previsti dallo Statuto);
 - d) dal Segretario e dal Cassiere.

Art. 7

L'Ispettore distrettuale

- (1) A capo di ogni Unione è preposto un Ispettore nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazione, a maggioranza assoluta, dell'assemblea distrettuale sentito il parere del Dirigente provinciale del servizio.
- (2) La designazione avviene tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
- a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di vigile del fuoco in servizio attivo od ausiliario da almeno 5 anni;
 - b) abbiano frequentato l'apposito corso per Ispettori presso la Scuola provinciale antincendi con esito finale positivo, oppure che, avendo titoli di studio di secondo grado superiore, abbiano superato l'esame presso la Scuola.
- (3) L'ispettore rimane in carica per la durata di 5 anni e può essere riconfermato.
- (4) L'Ispettore esercita, secondo le direttive del Dirigente provinciale del Servizio antincendi e del Presidente della Federazione, la vigilanza sull'organizzazione tecnica dei Corpi volontari del proprio Distretto.
In particolare:

- a) controlla periodicamente la regolare manutenzione delle macchine , mezzi, attrezzature, materiali in dotazione ad ogni Corpo;
 - b) coordina le esercitazioni, i raduni e le manifestazioni che coinvolgono più corpi;
 - c) collabora alle esercitazioni disposte dai singoli Corpi nell'ambito dei programmi annuali da essi disposti;
 - d) autorizza le esercitazioni estemporanee non previste nel calendario annuale dei Corpi;
 - e) assiste i Corpi nell'espletamento di tutte le pratiche riferentesi a esigenze tecniche e organizzative;
 - f) coordina in caso di grande incendio o calamità l'organizzazione dei soccorsi tra i vari Corpi e squadre e ne assume il comando su delega del Dirigente del Servizio provinciale;
 - g) coordina e organizza il servizio di vigilanza a livello distrettuale, istituito ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26;
 - h) collabora con il Direttore della Scuola antincendi per l'organizzazione di eventuali corsi d'istruzione nel distretto o per l'invio dei vigili del fuoco ai corsi svolti presso la Scuola stessa.
- (5) L'ispettore per la durata del suo mandato rimane iscritto quale V.V.F. nel proprio Corpo in soprannumero rispetto all'organico.
- (6) Nella prima applicazione del presente Statuto sono considerati Ispettori quelli in carica fino alla scadenza, secondo il precedente regolamento, e fino a quando la Scuola non avrà attivato l'apposito corso.
- (7) La carica di Ispettore è incompatibile con quella di Comandante del Corpo.
- (8) All'Ispettore distrettuale spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio della Federazione.

Art. 8

Norme complementari

- (1) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme contenute nello Statuto della Federazione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.